

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE

S T A T U T O

TITOLO I°: NORME GENERALI

CAPO I°: DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1: È costituita in Firenze una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, con la denominazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

**CAPO II°: OGGETTO, NATURA, SCOPI, SEDE DELL'ASSOCIAZIONE E
COLORI SOCIALI**

Art. 2: Scopi ed oggetto sociale

L'Associazione è un ente di diritto privato con personalità giuridica, apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative. Opera in ambiti sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione e la gestione in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche e precisamente :

- a) lo svolgimento dell'attività agonistica ed amatoriale degli sport della canoa e del canottaggio in tutte le loro specialità e di ogni altra attività remiera similare e la partecipazione dei soci, senza limite di età, ma con le modalità indicate in seguito, alle manifestazioni sportive;
- b) l'insegnamento della pratica e la promozione, in ogni forma e modo, degli sport di cui sopra mediante iniziative sportive, culturali, ricreative ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza, nonché l'organizzazione di corsi e attività di ginnastica, fitness e

similari propedeutiche alle attività principali di cui sopra;

c) nell'ambito degli scopi di cui ai punti a) e b), la valorizzazione e difesa dell'ambiente, in particolare quello fluviale, anche in relazione ai suoi valori socio-ambientali.

L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero.

Art. 3: Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto l'Associazione può compiere tutti i negozi necessari e utili e partecipare od associarsi a Federazioni, Enti, Associazioni, in particolare alla Federazione Italiana Canoa Kayak ed alla Federazione Italiana Canottaggio.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri, potrà istituire corsi interni di formazione e di addestramento sia pratici che didattico - scientifici, campi estivi di avviamento allo sport , oltre a ogni attività utile alla diffusione ed alla pratica dello sport (attività culturali, turistiche e ricreative) tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla loro formazione psicologica, sociale e culturale.

L'associazione si propone inoltre lo scopo di diffondere a tutti i suoi iscritti, ai loro familiari e a terzi i valori morali ed etici legati all'attività sportiva praticata.

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- b) favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni e società democratiche;
- c) avanzare proposte ad altri Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- d) organizzare iniziative, eventi, servizi, attività sportive, culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- e) far sottoscrivere alle persone frequentanti i locali, le iniziative sportive, culturali, turistiche, ricreative ed i servizi sia propri che di terzi promossi dalla associazione, tessere d'iscrizione e/o d'associazione quale contributo annuale;
- f) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- g) svolgere attività pratica, didattica e scientifica per l'avvio, la diffusione, l'aggiornamento e il

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e ginnica oltre a proporre, gestire e istituire attività di preparazione e assistenza;

h) gestire, costruire, vendere, noleggiare e affittare impianti, propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

i) organizzare congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dello sport, sia di carattere culturale, sia di carattere ricreativo - musicale;

j) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, accordi e intese con Enti Pubblici e privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

k) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

l) promuovere e gestire marchi, propri o di terzi, tramite sponsorizzazioni e/o pubblicità;

m) compiere comunque qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché l'attività finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale;

n) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

o) sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

p) organizzare, nell'ambito della propria sede, a favore sia dei non associati (nel solo caso di ubicazione della sede sociale all'interno di centri sportivi), sia degli associati iscritti, dei soci propri o delle altre società ed associazione affiliate all'ente di promozione sportiva a cui è affiliata o che siano riconosciute dal CONI e/o dal CIP, servizi accessori quali l'attività di mensa interna con funzioni di bar, ed il servizio di mensa e ristorazione curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all'art 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni;

q) gestire o far gestire a terzi la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei suoi locali, sia nei confronti degli associati, soci ed iscritti propri o di altri Enti, Società, Associazioni e Circoli a cui essa è affiliata, sia dei non associati (nel solo caso di ubicazione della sede sociale all'interno di centri sportivi), in base a quanto disposto dalla legge e dalle norme tributarie.

L'associazione si può avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il

raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

Il presente statuto dovrà essere depositato e approvato dall'ente d'affiliazione e/o dal CONI.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

L'associazione potrà altresì svolgere le attività secondarie e strumentali meglio descritte nel seguente Art. 3 Bis.

Art. 3 Bis: Attività Diverse

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa ai fini istituzionali e nei limiti ivi indicati. Pertanto, oltre alle attività di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 3 Ter: Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 4: Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Firenze, Lungarno Francesco Ferrucci n.c. 4.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 5: Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo quanto previsto dall'art. 82 che segue.

Art. 6: Colori Sociali

I colori sociali sono il ROSSO e il BIANCO, rappresentati nella divisa sociale da due strisce orizzontali rosse in campo bianco. I pantaloncini sono neri.

CAPO III°: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7: Sono Organi dell'Associazione

- l'ASSEMBLEA
- il CONSIGLIO DIRETTIVO
- il PRESIDENTE
- i REVISORI DEI CONTI
- il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

TITOLO II°: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I°: ASSEMBLEA

Art. 8: Composizione, sessioni, convocazioni

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci minori hanno diritto di voto che esprimono per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso da spedirsi per posta, posta elettronica e/o altro mezzo all'indirizzo conosciuto dei soci almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione ovvero mediante avviso affisso alla bacheca sociale nel medesimo termine.

L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- l'indicazione del tipo di assemblea;
- la data e l'ora della riunione;
- gli argomenti che si intendono discutere con la specificazione se sono stati richiesti dai Soci ai sensi dell'art. 53.

Art. 8 Bis: Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge; di ciò dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9: Sessione ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per esaminare e votare:

- a) la presa d'atto della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, negli anni in cui ciò si verifica;
- b) la nomina della Commissione Elettorale nel caso di cui alla lettera a) che precede;
- c) il rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione dell'attività svolta nell'anno

precedente;

d) il bilancio di previsione e la relazione programmatica dell'anno in corso;

e) l'importo della quota sociale annuale.

L'Assemblea Ordinaria che prende atto della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo non potrà deliberare il bilancio di previsione e la relazione programmatica di cui alla lettera

d) che precede. Tali questioni dovranno invece essere oggetto di esame e voto in una apposita sessione ordinaria da convocarsi entro e non oltre 60 gg. dalla data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto.

Art. 10: Sessione straordinaria

Può essere convocata dal C.D. qualora ciò sia ritenuto necessario per il buon andamento della Associazione.

Deve obbligatoriamente essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ve ne sia richiesta scritta da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. Tale richiesta dovrà precisare gli argomenti che si intendono sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

Art. 11: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice-presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione - da tenersi anche nello stesso giorno, ma almeno un'ora dopo la prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti. Fa eccezione quanto previsto dagli art. 78 e 82 che seguono.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 12: Votazioni

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le eccezioni previste dal presente statuto. Ogni socio esprime un voto. Le votazioni si svolgono con voto palese. Il voto è, invece, segreto quando si decide su questioni personali dei soci o lo richiede 1/5 dei presenti. Le delibere dell'Assemblea sono comunicate ai soci mediante affissione nella bacheca sociale per almeno 15 giorni.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del

bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 13: Competenze

Oltre a quelle previste dall'art. 9, le competenze dell'Assemblea sono le seguenti:

- approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, con le modalità di cui all'art. 78;
- decisione dello scioglimento dell'Associazione e nomina del Consiglio dei Liquidatori con le modalità di cui all'art. 82;
- determinazione, in caso di scioglimento dell'Associazione, delle modalità di assegnazione delle eventuali eccedenze attive residue dopo la liquidazione ai sensi dell'art. 82;
- deliberazione della rimozione dei membri del C.D. e del Presidente ai sensi degli artt. 21 e 29 che seguono;
- deliberazione di acquisti, forniture, alienazioni e ogni altro atto necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, per un importo unitario superiore ad un terzo del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- deliberazioni in merito ad impegni di spesa, assunzioni di finanziamenti, contrazioni di prestiti sotto qualunque forma, che vincolino l'Associazione per un periodo superiore al quadriennio.

CAPO II°: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14: Composizione, elezione e costituzione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. I membri del Consiglio sono eletti dai soci con le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Ogni socio ha diritto ad esprimere nove preferenze sulla lista dei candidati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito solo dopo l'elezione del Presidente prevista dall'art. 25 e l'assegnazione delle cariche consiliari previste dall'art. 42; pertanto, in difetto di tali atti, non potrà assumere decisioni o deliberazioni.

Art. 15: Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e si riunisce nella sede sociale o in altro luogo, senza obblighi di formalità, almeno una volta al mese ovvero quando:

- a) il Presidente lo ritenga necessario per il buon andamento della Associazione;
- b) lo richieda a mezzo lettera e/o posta elettronica al Presidente dell'Associazione la maggioranza dei Consiglieri componenti il C.D.

Nel caso di cui alla lettera b) che precede il Presidente dovrà convocare il C.D. entro e non oltre 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta da parte dei membri dello stesso C.D.

Art. 16: Adunanze e Votazioni

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compresi obbligatoriamente il Presidente o il Vice-Presidente o un consigliere appositamente delegato per iscritto dal Presidente a sostituirlo per l'occasione.

Le decisioni sono approvate e le deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per i casi nei quali sia richiesto espressamente dal presente Statuto un quorum diverso di voti favorevoli.

In caso di parità il voto di chi presiede è determinante.

Di ogni seduta del C.D. sarà tenuto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Le deliberazioni del C.D. verranno comunicate ai soci mediante affissione nella bacheca sociale per almeno 15 giorni.

Art. 17: Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo e l'Economo ed assegna gli altri incarichi di lavoro;
- ha la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- tiene la contabilità;
- delibera annualmente le modalità di iscrizione ed ammissione alla Associazione e quelle di pagamento delle quote sociali e della tassa di ammissione;
- assume i provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- gestisce ed organizza il personale dipendente;
- decide la partecipazione degli atleti, su parere obbligatorio del Direttore Sportivo, alle competizioni sportive di qualunque tipo;
- organizza manifestazioni sportive, culturali, ricreative e didattiche;
- predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- determina l'orario di apertura e di chiusura della sede;
- regola l'uso del materiale sociale e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- delibera acquisti, forniture, alienazioni e compie ogni altro atto o negozio necessario per il funzionamento dell'Associazione fino alla concorrenza dell'importo unitario di 1/3 del bilancio di previsione;
- delibera impegni di spesa, assunzione di finanziamenti, contrazione di prestiti a qualsiasi titolo

che vincolino l'Associazione per un periodo non superiore al quadriennio;

- delibera in merito alle dimissioni, alla decadenza ed a tutti gli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente e dei Membri del C.D., fatta eccezione per i provvedimenti di rimozione di competenza dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea con le modalità indicate nel presente Statuto, provvedendo anche alla compilazione dell'ordine del giorno ed alla sua spedizione;
- provvede alla sostituzione dei Consiglieri e del Presidente in tutti i casi di cessazione dalla carica;
- autorizza liti attive e passive, controversie, azioni giudiziarie, transazioni;
- nomina apposite commissioni di lavoro, delle quali possono far parte anche soci non consiglieri, per incarichi e compiti specifici;
- modifica il Regolamento Elettorale ed il Regolamento Interno;
- adotta gli atti e le deliberazioni inerenti alle competenze specifiche previste negli altri articoli del presente Statuto e del Regolamento Interno, con le modalità negli stessi indicate.

Art. 18: Requisiti per essere eletti consiglieri

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che:

- hanno compiuto il 18° anno di età;
- sono soci dell'Associazione da almeno sei mesi ;
- non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità sotto previste.

Art. 19: Ineleggibilità e incompatibilità

Sono cause di **ineleggibilità**:

- a) non aver compiuto il 18° anno di età il giorno precedente quello delle votazioni e non essere soci alla stessa data da almeno sei mesi;
- b) essere ufficiali di gara;
- c) essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione, anche se non continuativa, da socio per un periodo superiore a mesi 3 nel quadriennio precedente a quello delle elezioni;
- d) non essere in regola con il pagamento delle quote associative;
- e) aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e essere stati assoggettati da parte del CONI e/o CIP o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad essi aderenti a

squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

f) essere stati oggetto, quale membro del C.D., del provvedimento di rimozione nel quadriennio precedente quello delle elezioni.

Sono cause di **incompatibilità**:

g) ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;

h) avere, come socio, liti o controversie pendenti con l'Associazione;

i) essere dipendente e/o ricevere uno stipendio dall'Associazione a qualunque titolo.

Colui che venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità di cui sopra è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte e/o delle situazioni sopra previste entro quindici giorni dal verificarsi della incompatibilità. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della recente elezione.

Art. 20: Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti. Il Consiglio Direttivo decade solo alla seduta di insediamento del Consiglio neo eletto; pertanto è nel pieno possesso dei suoi poteri anche durante l'espletamento della procedura per il suo rinnovo.

Art. 21: Cessazione del Consigliere dalla carica

Il componente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione.

Le dimissioni, inviate a mezzo lettera e/o posta elettronica, debbono essere accettate o respinte con apposito atto dal C.D.

La decadenza viene dichiarata dal C.D. per la mancata rimozione in tempo utile delle cause di incompatibilità di cui all'art. 19 che precede o per non essere il Consigliere intervenuto per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio Direttivo senza addurre giustificati motivi.

La rimozione è deliberata dall'Assemblea, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri:

- quando sussistono gravi motivi e/o comportamenti del Consigliere tali da arrecare danno, anche morale, all'Associazione;
- in caso di danni arrecati dal Consigliere a terzi e/o all'Associazione con dolo o colpa grave;
- in caso di responsabilità penale del Consigliere nello svolgimento del mandato;
- in caso di uso della carica a fini personali;
- al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 19 lett. c) e d) durante l'espletamento del mandato.

Il Consigliere dimissionario, decaduto, rimosso o comunque cessato dalla carica, verrà sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Art. 22: Scioglimento del Consiglio Direttivo

Il C.D. è sciolto se la maggioranza dei suoi componenti cessa per qualunque motivo dalla carica. In questo caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 60 gg. dal verificarsi dell'ultima cessazione dalla carica determinante per lo scioglimento, allo scopo di adottare i provvedimenti necessari per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Nel frattempo, la gestione ordinaria dell'Associazione verrà continuata dai membri del Consiglio uscente rimasti in carica.

Art. 23: Deliberazioni con i poteri dell'Assemblea

Il C.D. potrà assumere deliberazioni sulle materie di competenza dell'Assemblea per motivi di necessità ed urgenza con apposito atto da comunicare all'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, nel quale dovranno essere specificati i detti motivi. L'Assemblea può ratificare ovvero revocare le suddette deliberazioni.

CAPO III°: IL PRESIDENTE

Art. 24: Competenze

Il Presidente è l'organo rappresentativo, a tutti gli effetti, dell'Associazione e come tale:

- gli è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione
- convoca il C.D. e l'Assemblea nelle ipotesi e con le modalità previste dal presente Statuto;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- esegue e fa eseguire le decisioni del C.D. e dell'Assemblea;
- stipula i contratti;
- rappresenta l'Associazione verso i terzi, anche in giudizio;
- sovrintende e vigila il buon funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;
- firma gli atti dell'Associazione, i verbali e le deliberazioni del C.D.

Art. 25: Nomina

Il Presidente è nominato tra i propri membri dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento dello stesso, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e può essere rieletto senza limite.

Art. 26: Requisiti per l'elezione a Presidente

Per essere eletto Presidente, oltre a possedere i requisiti per l'elezione a membro del C.D., è necessario essere socio da almeno cinque anni al momento delle votazioni.

Art. 27: Ineleggibilità ed incompatibilità

È causa di ineleggibilità la mancanza dei requisiti di cui all'art. 26.

È causa di incompatibilità il verificarsi di quanto disposto dall'art. 19, 2° comma, per i membri del C.D.

Art. 28: Durata

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio da cui è stato eletto.

Art. 29: Cessazione dalla carica

Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o rimozione.

Le dimissioni sono inviate a mezzo lettera e/o posta elettronica al Consiglio Direttivo e possono da questo essere accettate o respinte. Fino alla data della delibera di accettazione delle dimissioni il Presidente dovrà continuare a svolgere il suo mandato.

La decadenza viene dichiarata dal C.D. per la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 19, 2° comma, nonché qualora il Presidente, senza addurre giustificati motivi, non convochi il C.D. per 90 gg. consecutivi.

La rimozione dalla carica è deliberata dall'Assemblea per gli stessi motivi e con le stesse modalità previste dall'Art.21 che precede per i membri del C.D., ma è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Alla sostituzione del Presidente comunque cessato dalla sua carica provvede il C.D. entro 30gg. dalla cessazione con le stesse modalità della prima nomina.

Art. 30: Sostituzione

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente potrà comunque delegare altri membri del C.D. a sostituirlo, in singole occasioni, per specifici motivi e per incarichi determinati.

CAPO IV°: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31: Elezione, composizione e durata in carica

Il Collegio dei Probiviri viene eletto contemporaneamente al C.D. con le modalità previste nel regolamento elettorale. Si compone di cinque membri, rieleggibili, di cui tre effettivi e due supplenti. Questi ultimi intervengono alle sedute e prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza dei membri effettivi.

Art. 32: Competenze e funzioni

Il Collegio dei Probiviri è competente nelle seguenti materie:

- condotta dei soci nei locali dell'Associazione e nei casi in cui, per qualsiasi motivo, la rappresentino;
- rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno;
- osservanza delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione in materia di condotta dei soci;
- sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Qualora il Consiglio Direttivo debba adottare un provvedimento sulle materie di cui sopra la richiesta di parere al Collegio dei Probiviri è obbligatoria; è invece facoltativa su tutte le altre materie del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Il Collegio dei Probiviri è comunque obbligato a fornire il proprio parere quando ciò venga richiesto dal C.D. L'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo possono delegare al Collegio dei Probiviri l'adozione di sanzioni disciplinari a carico dei soci e la soluzione di questioni relative alla condotta dei soci medesimi. In tal caso il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni istruttorie quando agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di un socio; consultive quando, a richiesta del C.D. o dell'Assemblea, fornisce pareri obbligatori o facoltativi; giudicanti quando, su delega del C.D., decide inappellabilmente le sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Art. 33: Adunanze e votazioni

La seduta del Collegio dei Probiviri è valida se sono presenti tre membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 34: Requisiti per essere eletti e cessazione dalla carica

Si rinvia a quanto disposto per il Presidente dell'Associazione dall'art. 26.

Art. 35: Ineleggibilità e incompatibilità

Si rinvia a quanto disposto per il Presidente dall'art. 26.

Art. 36: Cessazione

Come il C.D. anche il Collegio dei Probiviri uscente decade solo alla seduta d'insediamento del Collegio neo-eletto e rimane quindi nel pieno possesso dei suoi poteri anche durante l'espletamento delle procedure per il suo rinnovo.

CAPO V°: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37: Elezione, composizione e durata in carica

È eletto contemporaneamente al C.D. con le modalità previste nel Regolamento Elettorale ed è composto di tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 38: Competenze

Esercita il controllo sulla attività finanziaria e contabile dell'Associazione, verifica la contabilità e la cassa, redige la relazione che accompagna il conto consuntivo di ogni esercizio.

Art. 39: Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

I revisori dei conti possono, di loro iniziativa, partecipare, collegialmente o singolarmente, ma senza voto, alle riunioni del C.D., quando ciò sia ritenuto necessario o utile per l'espletamento del loro mandato.

Art. 40: Controllo della contabilità e della cassa

I revisori esercitano ogni volta che lo ritengono necessario od opportuno e comunque almeno una volta l'anno il controllo sulla contabilità – ivi compresi i bilanci – della Associazione.

Art. 41: Requisiti per essere eletti, ineleggibilità e incompatibilità, cessazione

Vale quanto disposto per il Collegio dei Probiviri.

TITOLO III°: CARICHE CONSILIARI E INCARICHI DI LAVORO

CAPO I°: NORME GENERALI

Art. 42: Assegnazione delle cariche consiliari

Il C.D. ,nella seduta di insediamento e dopo la elezione del Presidente, provvederà:

- a) alla nomina di un Vice-Presidente, di un Segretario, di un Economo, di un Direttore Sportivo;
- b) all'assegnazione di incarichi di lavoro ai componenti dello stesso C.D.

Le cariche consiliari (Vice-Presidente, Segretario, Economo e Direttore Sportivo) non sono cumulabili tra loro, fatta eccezione per quella di Vice-Presidente.

Quando sussistono motivi di necessità e urgenza e per un periodo, comunque, non superiore a novanta giorni, il C.D., con provvedimento adeguatamente motivato, potrà assegnare ad un suo componente una o più cariche tra quelle sopra indicate.

Art. 43: Revoca della carica e dell'incarico di lavoro

Al Consigliere potranno essere revocati dallo stesso C.D., con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, la carica consiliare di cui all'art. 42 o l'incarico di lavoro quando sussistano giustificati motivi di impedimento al loro svolgimento.

Con le stesse modalità e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno il C.D. potrà procedere a variazioni o a modifiche nella distribuzione degli incarichi di lavoro e delle cariche consiliari.

CAPO II°: COMPETENZE

Art. 44: Competenze delle cariche consiliari

Alle cariche consiliari sono riconosciute le seguenti competenze generali:

- a) al Segretario: la organizzazione e la gestione amministrativa dell'Associazione ed il coordinamento dell'attività dei suoi organi;
- b) all'Economo: la gestione contabile e finanziaria; egli provvede agli acquisti, al pagamento delle forniture, delle prestazioni ed alla liquidazione delle spese sotto qualunque forma;
- c) al Direttore Sportivo: la gestione ed organizzazione di tutte le attività sportive, agonistiche e non agonistiche dell'Associazione e delle iniziative necessarie per attuarle;
- d) al Vice-Presidente: la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 45: Competenze degli incarichi di lavoro

Il C.D. provvederà ad individuare, nell'ambito degli scopi previsti dal presente Statuto e per il miglior funzionamento dell'Associazione, particolari settori di lavoro da assegnare ai propri membri.

TITOLO IV°: SOCI

CAPO I° : CATEGORIE DI SOCI, DIRITTI E DOVERI

Art. 46: Categorie

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: onorari, benemeriti, effettivi, atleti.

Art. 47: Soci onorari

Possono essere proclamati tali dall'Assemblea, su proposta del C.D., quelle persone che si siano particolarmente distinte all'interno dell'Associazione o che possano recare prestigio all'Associazione.

Godono degli stessi diritti dei soci effettivi e sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali.

Art. 48: Soci benemeriti

Sono proclamati tali dall'Assemblea, su proposta del C.D., per aver acquisito titoli di particolare benemerita sportiva all'Associazione o agli sport in essa praticati o per aver contribuito in modo decisivo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Godono degli stessi diritti dei soci effettivi e sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali per il periodo determinato dall'Assemblea che li ha proclamati.

Art. 49: Soci effettivi

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, su loro richiesta, dal C.D. ed hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di tutti gli impianti ed attrezzature sportive.

Hanno diritto di voto in Assemblea e sono elettori; se minori per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

Se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto possono far parte degli organi dell'Associazione, rivestire qualsiasi carica sociale, essere delegati a svolgere incarichi di lavoro, rappresentare i vari settori e rappresentare l'Associazione, purché delegati a farlo.

La qualifica di socio effettivo verrà persa nel caso di radiazione o di espulsione e riacquistata in caso di riammissione con i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 63.

Art. 50: Soci atleti

Sono coloro i quali, provenendo da corsi o centri di addestramento all'uopo istituiti o trasferitisi da altro sodalizio o trovandosi in possesso di speciali attitudini sportive, previo parere obbligatorio del Direttore Sportivo, siano ammessi dal C.D. a far parte di una delle squadre agonistiche.

La qualifica di socio-atleta ha la durata del periodo di permanenza dell'atleta nella squadra

agonistica; il socio Atleta può essere esonerato dal pagamento di qualsiasi tassa di ammissione, quota o contributo su decisione del Consiglio Direttivo.

I soci atleti hanno tutti i diritti dei soci effettivi.

È facoltà del C.D., sentito il parere del Direttore Sportivo, trasferire in qualsiasi momento i soci atleti alla categoria dei soci effettivi.

I soci atleti sono tenuti a rispettare le direttive del Direttore Sportivo e degli Allenatori e non devono, per indisciplina o atteggiamento scorretto, essere causa di turbativa per gli altri soci ed atleti.

A carico dei soci-atleti possono essere prese tutte le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto per i soci effettivi.

Art. 51: Soci di altre associazioni

Il C.D. può concedere la temporanea frequenza dell'Associazione, per un periodo non eccedente i sei mesi, a maggiorenni cittadini stranieri o italiani non residenti nella provincia di Firenze che siano iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, stabilendo altresì l'importo delle quote che questi dovranno versare. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti negli organi sociali.

Art. 52: Doveri dei soci

I Soci debbono :

- a) tenere nei locali sociali una condotta socialmente e sportivamente corretta;
- b) accettare incondizionatamente e rispettare le norme del presente Statuto e quelle dei Regolamenti Interni;
- c) eseguire e rispettare le disposizioni del C.D. e degli altri organi dell'Associazione;
- d) assolvere agli impegni economici previsti dal presente Statuto con le modalità ed alle scadenze stabilite;
- e) partecipare alla vita dell'Associazione e collaborare con i suoi organi per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2.

Art. 53: Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) essere elettori, essere eletti alle cariche sociali, far parte delle Commissioni di lavoro, il

tutto purché in possesso dei requisiti richiesti e con le modalità e limiti previsti dal presente Statuto;

b) essere informati con i mezzi più idonei delle decisioni e delle deliberazioni degli Organi Sociali;

c) chiedere che vengano posti all'O.d.g. dell'Assemblea argomenti di loro particolare interesse con le modalità indicate nel Regolamento Interno;

d) chiedere chiarimenti, presentare reclami e rivolgere domande al C.D. ed agli organi sociali con le modalità indicate nel Regolamento Interno.

Art. 54: Intramissibilità della qualità di socio

La qualità di socio è personale e la quota associativa non è trasferibile, né per atto tra vivi, né per causa di morte. I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e quindi, in caso di recesso, esclusione, decadenza o morte, non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né possono richiedere la restituzione di quanto già versato a qualunque titolo. La quota associativa non può essere rivalutata.

CAPO II°: AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 55: Requisiti per essere ammessi

Possono essere soci tutti coloro che, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi all'Associazione occorre:

- presentare apposita domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto e di uniformarsi alle norme e prescrizioni della Federazione Italiana Canoa Kayak e della Federazione Italiana Canottaggio (ed eventualmente delle altre Federazioni interessate) nonché a tutte le disposizioni del C.D. e del Regolamento Interno;
- non essere in rapporto di dipendenza con l'Associazione, fatta eccezione per gli allenatori, gli istruttori e gli altri addetti al settore sportivo;
- essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio

dell'Associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

Art. 56: Ammissione dei soci minorenni

Potranno essere ammessi all'Associazione giovani di età inferiore a 18 anni, purché la domanda di ammissione venga firmata dall'esercente la potestà genitoriale, il quale dovrà anche rilasciare dichiarazione di esonero dell'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità morale e materiale, garantendo anche l'adempimento degli obblighi finanziari in nome e per conto del minore. I soci minori hanno diritto di voto che esprimono per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale, ma non sono eleggibili negli organi sociali.

Art. 57: Accettazione della domanda di ammissione

L'accettazione della domanda di ammissione è di competenza del C.D. e comporta il contestuale pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali ed il rispetto di tutti i doveri ed obblighi statutari.

L'accettazione della domanda impegna il socio ad ogni effetto, dal giorno di decorrenza della sua ammissione, per tutto l'anno sociale in corso e in seguito, di anno in anno, anche secondo quanto previsto dall'art. 58 che segue.

La presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione non danno diritto alla frequenza dei locali sociali sino a che il socio non abbia assolto gli obblighi di natura economica di cui al primo comma.

La decisione del C.D. sulla richiesta di ammissione del socio è inappellabile ed in caso di mancata accettazione di tale richiesta il C.D. non è tenuto a renderne noti i motivi.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato.

Art. 58: Dimissioni

I soci che intendono dimettersi dovranno darne comunicazione al C.D. a mezzo lettera e/o posta elettronica almeno un mese prima della fine dell'anno sociale per il quale sono regolarmente iscritti, altrimenti resteranno obbligati anche per il successivo anno e così di seguito finché non diano tempestive dimissioni con le modalità di cui sopra.

Il socio dimissionario rimane comunque obbligato all'adempimento degli impegni assunti fino a tutto l'esercizio in corso. Entro cinque anni dalle sue dimissioni egli può essere riassociato con esonero, per una sola volta, dal pagamento della tassa di ammissione.

Art. 59: (Abrogato)

CAPO III°: QUOTE SOCIALI, PENALI, CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 60: Importo delle quote sociali, della tassa di ammissione e degli altri servizi sociali

L'importo delle quote sociali annuali verrà stabilito dall'Assemblea ordinaria su proposta del C.D.

Gli importi della tassa di ammissione, del contributo per la disponibilità dei cassetti e dei posti barca, nonché degli altri servizi eventualmente offerti dall'Associazione, verranno stabiliti con apposita delibera dal C.D.

Art. 61: Pagamento delle quote sociali

Le modalità di pagamento di quanto previsto dall'art. 60 verranno annualmente stabilite dal C.D. con apposito atto deliberativo, in mancanza del quale si intenderanno confermate le modalità dell'anno precedente.

Art. 62: Morosità e penali

Il socio che, per qualsiasi motivo, non sia in regola con i pagamenti da lui dovuti o che non corrisponda le quote sociali con le modalità stabilite dal C.D. incorrerà:

- a) nel pagamento di una penale pari a 1/12 della quota sociale annuale se provvede al versamento delle somme dovute entro e non oltre trenta giorni dalla rispettiva scadenza;
- b) nel pagamento di una penale pari ai 2/12 della quota sociale annuale se provvede al versamento delle somme dovute entro e non oltre quarantacinque giorni dalle rispettive scadenze;
- c) nella dichiarazione di morosità se non provvede ai sensi di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono.

Art. 63: Socio moroso

Trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza della data di pagamento della quota sociale il socio che non abbia provveduto ai versamenti di cui all'articolo precedente viene dichiarato moroso ed è radiato dall'Associazione e dall'Albo sociale ed iscritto come tale in apposito elenco redatto dall'Economo.

Il socio moroso radiato è comunque tenuto al pagamento delle quote arretrate per il cui mancato pagamento è stato dichiarato moroso.

Con decisione del C.D. il socio moroso può essere riammesso solo alle seguenti condizioni:

- a) se versa una nuova tassa di ammissione;
- b) se corrisponde per intero le quote sociali per il cui mancato pagamento è stato dichiarato moroso, nonché quelle dell'anno in cui avviene la sua riammissione;
- c) se soddisfa ogni altro inadempito suo obbligo verso l'Associazione.

Il socio moroso riammesso riacquisterà i diritti di cui all'art. 53 solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di riammissione.

Art. 64: Contributo straordinario

Quando sia necessario far fronte a spese straordinarie e non siano a ciò sufficienti le entrate ordinarie, oppure nei casi di particolare necessità di bilancio, il C.D., con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, potrà fissare a carico dei soci un contributo straordinario. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo corrispondente ad 1/6 della quota annuale dell'anno in corso.

Nel caso di ritardato pagamento del contributo straordinario saranno applicate al socio le penali di cui all'art. 62. Non adempiendo all'obbligo di cui sopra il socio sarà dichiarato moroso con le conseguenze di cui all'art. 63.

TITOLO V°: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 65: Norma generale

I soci devono tenere nei locali sociali una condotta socialmente e sportivamente corretta, devono rispettare le norme del presente Statuto e quelle dei vari Regolamenti sociali, nonché le disposizioni adottate dal C.D. e dagli altri organi dell'Associazione.

Nei confronti del socio che violi le suddette disposizioni potranno essere adottate dal C.D., in rapporto alla gravità delle violazioni, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) radiazione;
- d) espulsione.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), d), deve obbligatoriamente essere sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono inserite nel Regolamento Interno. È comunque garantito il diritto del socio di essere informato, con adeguati mezzi, dei provvedimenti disciplinari che si intendono adottare a suo carico in tempo utile per presentare

eventuali giustificazioni prima della decisione finale.

Tutte le sanzioni disciplinari sono di competenza del C.D.

La decisione sulla eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari può essere delegata dal C.D. al Collegio dei Probiviri come previsto dall'art. 32.

I provvedimenti disciplinari di sospensione ed espulsione non esonerano il socio dall'adempimento degli obblighi di natura economica nei confronti dell'Associazione fino a tutto l'esercizio in corso e non pregiudica il diritto della Associazione di adire le vie legali per ottenere l'adempimento di tali obblighi.

Art. 66: Richiamo verbale

Nel caso di violazioni non gravi il C.D. potrà adottare, per una sola volta, a carico del socio responsabile il richiamo verbale, che verrà comunicato all'interessato dal Segretario.

Art. 67: Sospensione a tempo determinato

Deve obbligatoriamente essere applicata, indipendentemente dalla gravità della violazione:

- a) quando il socio sia già stato oggetto di un richiamo scritto;
- b) quando non siano stati corrisposti, nei termini e con le modalità stabilite dal C.D., gli indennizzi dovuti per i danni arrecati al materiale sociale ai sensi dell'art. 70;
- c) in attesa che il C.D. si pronunci formalmente sulla espulsione del socio.

Art. 68: Radiazione

Il socio viene radiato quando risulta e viene dichiarato moroso. In conseguenza di ciò non potrà frequentare i locali dell'Associazione e non potrà usufruire dei suoi servizi ed impianti.

Potrà essere riammesso con le modalità dell'art. 63.

La radiazione non pregiudica il diritto dell'Associazione di adire le vie legali per ottenere l'adempimento di ogni obbligo economico da parte del socio moroso.

Art. 69: Espulsione

Il socio viene espulso, con provvedimento motivato dal C.D., quando si sia reso responsabile di gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Sociale o di violazioni di leggi e norme di comportamento anche sportivo tali da comportare, anche per motivi morali, l'impossibilità della sua permanenza nell'Associazione.

Art. 70: Indennizzi

Il socio che si renda responsabile di danni al materiale sociale sarà tenuto a corrispondere i dovuti indennizzi nella misura e con le modalità previste dal C.D.

Qualora venga accertato che il danno è avvenuto per indisciplina o negligenza, oltre alla corresponsione degli indennizzi potranno essere applicate a carico del socio responsabile le sanzioni disciplinari previste nel vigente Statuto.

TITOLO VI°: BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 71: Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 72: Bilancio consuntivo e bilancio di previsione

Il C.D. predispone, al termine di ogni anno, un bilancio o rendiconto consuntivo che deve rappresentare con esattezza la situazione economico-finanziaria della Associazione evidenziando singolarmente le entrate e le uscite.

Il C.D. predispone con le medesime finalità anche un bilancio preventivo.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale convocata ai sensi dell'art. 9.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo debbono essere posti in segreteria a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea di cui al comma precedente e sono liberamente consultabili dai soci anche successivamente alla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione. Potrà essere redatto in forma di rendiconto per cassa in caso di entrate inferiori a 250.000,00 euro annue.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 Bis , a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 72 Bis : Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- se previsto l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale al Consiglio Direttivo.

Art. 73: Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal versamento iniziale dei soci fondatori e dai versamenti effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
- 2) dall'importo delle quote associative annuali;
- 3) dai beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'Associazione;
- 4) dal materiale, dagli attrezzi sportivi e dagli indumenti;
- 5) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti;
- 6) da eventuali donazioni, lasciti, testamenti, rendite patrimoniali, erogazioni, contributi e sovvenzioni sia pubblici che privati;
- 7) proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi;
- 8) premi e medaglie. I premi, ad eccezione delle medaglie e degli oggetti assegnati individualmente al singolo atleta, spettano all'Associazione. Essi vengono conservati nella sede sociale e fanno parte del patrimonio sociale;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali annuali o frazionate;
- 2) dalle quote particolari una tantum;
- 3) dai rimborsi;
- 4) dalle quote di partecipazione ad attività quali manifestazioni, gare, rappresentazioni teatrali, concerti, incontri, convegni, seminari, corsi;

- 5) da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati;
- 6) da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali;
- 7) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce del bilancio;
- 8) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- 9) entrate da convenzioni e simili;
- 10) da entrate derivanti dalla stipula di finanziamenti, mutui, e ogni altra operazione finanziaria;
- 11) dalle erogazioni liberali effettuati da soci o da terzi;
- 12) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale, pubblicitaria o di sponsorizzazione, senza che questo elenco sia limitativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 74: Introiti

Se dalle attività svolte o da investimenti fatti dovessero derivare benefici economici all'Associazione, questi, per la parte non assorbita dalle spese per il raggiungimento degli scopi sociali, devono essere destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione, non essendo ammessa né prevista dal presente Statuto, a favore degli associati, alcuna ripartizione di denaro a qualunque titolo.

Art. 74 Bis : Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21.

Gli eventuali avanzi di gestione, così come il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 74 Ter : Lavoratori e volontari

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità e, in quanto compatibili, delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Associazione

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VII°: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 75: Esonero da responsabilità

L'Associazione non è responsabile per i danni alle cose o alla persona che eventualmente dovessero derivare ai soci in conseguenza di infortuni o incidenti di qualsiasi genere

verificatisi nello svolgimento dell'attività sportiva o durante la permanenza nella sede sociale, nonché in qualunque altro luogo ove il socio si trovi nell'espletamento di attività sociali.

Art. 76: Premi e medaglie

I premi, ad eccezione delle medaglie e degli oggetti assegnati individualmente al singolo atleta, spettano all'Associazione. Essi vengono conservati nella sede sociale e fanno parte del patrimonio sociale.

Art. 77: Controversie : Clausola Compromissoria

Qualunque controversia tra la Società e i singoli soci o fra i singoli soci per questioni inerenti l'Associazione, comprese quelle connesse all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, sarà devoluta alla decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo scelto, quale Presidente, dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Delegato Provinciale del CONI.

Ove una delle parti, entro 20 giorni dall'invito dell'altra, non proceda alla nomina del proprio arbitro, procederà il Delegato Provinciale del CONI su richiesta dell'altra parte.

Gli arbitri procederanno quali amichevoli compositori e mandatari delle parti, delle quali esprimeranno la volontà.

Essi saranno svincolati da qualsiasi formalità e dovranno decidere secondo equità entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

I soci e la società daranno pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 78: Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica al presente Statuto potranno essere presentate dal C.D. oppure venire richieste dai soci con domanda scritta indirizzata al Consiglio e firmata da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. L'Assemblea all'ordine del giorno della quale venga posta una modifica del presente Statuto sarà validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica devono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica dovranno essere a disposizione dei Soci, per la consultazione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la loro discussione.

Nel caso di richiesta di modifica da parte dei Soci la domanda potrà essere avanzata solo dai Soci aventi diritto di voto in Assemblea e dovrà essere corredata dalle firme leggibili dei proponenti e dalla indicazione esatta delle modifiche che si intendono apportare.

In mancanza anche di uno solo degli elementi di cui al comma precedente la domanda non potrà essere accolta.

Il C.D., constatata la regolarità della presentazione della richiesta di modifiche, dovrà convocare l'Assemblea entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della stessa e portare a conoscenza dei Soci l'avvenuto deposito presso la Segreteria della richiesta di modifiche per la consultazione.

Art. 79 Regolamento Elettorale e Regolamento Interno

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto e la regolamentazione dell'attività sociale vengono predisposti dal Consiglio direttivo Il Regolamento Elettorale ed il Regolamento Interno che possono essere modificati dal C.D. stesso.

Art. 80: Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori e del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede a nominare la Commissione Elettorale.

Essa sarà composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i soci appartenenti da almeno due anni alla società.

Spetta alla Commissione Elettorale, nel rispetto del Regolamento Elettorale:

- 1) fissare la data delle elezioni che devono essere tenute non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea che ha nominato la Commissione Elettorale stessa;
- 2) compilare una lista dei candidati sulla base delle candidature presentate dai soci (fermo restando il diritto di ogni socio di indicare altri nominativi all'atto del voto);
- 3) definire le modalità di voto (in presenza e/o tramite votoelettronico) e sovrintendere alle operazioni elettorali e garantirne il regolare svolgimento.

Art. 81: Referendum

L'Assemblea e il C.D., con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto, possono deliberare che sulle materie di rispettiva competenza si svolgano referendum tra i soci aventi diritto al voto in assemblea.

Il referendum è valido se partecipa al voto almeno 1/5 dei soci iscritti aventi diritto al voto. La proposta è accettata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In questo caso la proposta diverrà operante immediatamente e l'Assemblea e il C.D. dovranno

adottare i conseguenti necessari atti nel termine improrogabile di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di chiusura delle operazioni di voto. In difetto provvederà, nei successivi trenta giorni, il Collegio dei Probiviri ed i consiglieri saranno passibili del provvedimento di rimozione e di sanzioni disciplinari.

Il referendum si svolgerà con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 81 Bis : Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali

Art. 81 Ter : Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 81 Quater : Privacy

Il socio:

- 1) autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa;
- 2) si impegna a non utilizzare il nome e le attività dell'Associazione in qualsiasi forma di comunicazione o contesto esterni all'Associazione senza la previa autorizzazione concessa unicamente per iscritto del Consiglio Direttivo della medesima;
- 3) è tenuto, altresì, a rispettare le più semplici norme di convivenza civile e le regole imposte dal locale ove si svolgono le attività;
- 4) permette riprese audiovisive ai fini di registrazione degli eventi e ai fini pubblicitari, in rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.

Art. 82: Scioglimento dell'Associazione

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere restituiti ai soci ed ai terzi i beni di loro proprietà custoditi presso i locali dell'Associazione o da loro conferiti all'Associazione in qualsiasi forma di temporaneo godimento. Il patrimonio sociale servirà a soddisfare tutte le passività dell'Associazione.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede anche a nominare un Consiglio di Liquidatori, composto di tre soci dei quali almeno uno facente parte del C.D. in carica. Anche tale deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 83

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme regolamentari allegate allo stesso, alle norme di cui al vigente Codice Civile e ad ogni altra norma che regola o regolerà il settore

Art. 84

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione e abroga ogni precedente Statuto.

F.TO

PRESIDENTE
ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE

NOTAIO